



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N: 73 DEL 20-12-2021

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO DI
INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE -
MASCHERINE - ALLAPERTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE**

IL SINDACO

Premesso che, in occasione delle Festività Natalizie, l'Amministrazione Comunale e le Associazioni varie, presenti sul territorio, hanno organizzato una serie di eventi pubblici;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che, attualmente, l'indice di diffusione del COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che, in occasione delle prossime festività natalizie, si registrerà durante lo svolgimento degli eventi organizzati dall'Amministrazione e dalle varie Associazioni, un considerevole afflusso di pubblico con possibilità di

contatti ravvicinati e costanti di numerose persone, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Ritenuto, allo scopo di prevenire ogni evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Collepasso, di attuare tutte le azioni necessarie per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Vista altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, la quale prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti

- l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;

- la legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica; - l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 che prevede testualmente che in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Preso atto che l'art. 1 del D.L. 14.12.2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.3.2022 su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

- 1) E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina):
 - a) per tutti i cittadini che partecipino a eventi e manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, in svolgimento all'aperto;

- b) Per tutti i cittadini che stazionano all'aperto in prossimità degli Istituti scolastici nelle fasi di entrata e di uscita degli scolari e degli studenti;
- c) Per tutti i cittadini in prossimità delle Chiese nella fase di entrata e di uscita dalle celebrazioni liturgiche.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

i bambini di età inferiore ai sei anni;

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

2) La presente ordinanza, fatte salve le eventuali maggiori restrizioni che saranno adottate dalle Autorità di governo, è valida per il periodo: 21.12.2021 – 8.1.2022. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.

3) La Polizia Locale e le Forze di Polizia, operanti sul territorio comunale, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

4) Di disporre:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente ordinanza
- la trasmissione, inoltre, della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Lecce
 - Comando Carabinieri di Collepasso;
 - Comando di Polizia Locale di Collepasso
 - Alle Associazioni varie presenti sul territorio
 - All'Associazione di Protezione Civile di Collepasso

5) Avverso la presente ordinanza può essere ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 20-12-2021

F.to

IL SINDACO
F.to Laura Avv. MANTA